

## TITOLO I.

*Amministrazione, riparazione, e conservazione delle fabbriche militari, che servono per caserme e per padiglioni.*

Art. 1. I soli Uffiziali del Genio sono incaricati, sotto gli ordini immediati del Ministro della guerra, di dirigere, invigilare, e far eseguire i lavori relativi alle caserme, ed agli altri edifizj militari situati nelle Piazze, e ne' posti di guerra non che negli altri comuni della Repubblica. Il Ministro però potrà continuare, per quanto le circostanze lo esigeranno, a far supplire al difetto di questi Uffiziali col mezzo degli Ingegneri civili, che dipenderanno in tal caso dal Direttore delle fortificazioni.

2. Vengono eccettuati dagli edifizj militari suddetti gli arsenali, le fonderie, le sale, e manifatture d'armi, e rimangono sotto la direzione degli Uffiziali d'artiglieria, tranne i casi, in cui il Ministro della guerra stimasse d'incaricarne gli Uffiziali del Genio.

3. Il servizio degli Uffiziali del Genio relativo ai lavori, ed alla vigilanza sulle caserme, e sugli stabilimenti militari sarà fatto nella stessa maniera, che da essi si pratica relativamente alle fortificazioni.

4. Allorchè si eseguiranno lavori relativi alle fabbriche, ed agli stabilimenti militari il concorso dei Commissarj di guerra sarà sol-